

Avv. Giuseppa Marabello e

Avv. Michela Pandolfino

Via Calabria, n. 36 - tel/fax 090662163

98122

Messina

pec: avvmarabello@pec.giuffre.it –

michelapandolfino@pec.it

ON. TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

Ricorso

Reclamo ex art. 669 terdecies cpc con istanza ex art. 151 c.p.c.
(procedimento cautelare R.G. N.6581/2024)

Il sig Schiavo Giovanni (**SCHGNN82T23F158N**) nato a Messina il 23/12/1982 e ivi residente, elettivamente domiciliato in Messina, Via Calabria, n. 36, is. 301, presso lo studio dell'Avv. Giuseppa Marabello, *c.f.MRBGPP82E46F158H*; *pec: avvmarabello@pec.giuffre.it*; *fax: 090662163*, dal quale è rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Michela Pandolfino *cf PNDMHL95M69F158H*; *pec: michelapandolfino@pec.it* come da giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso.

CONTRO

-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere , 76/A-00153 Roma (RM) (C.F.: 80185250588);

-L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA (U.S.R.), in persona del Dirigente p.t. (C.F.: 80018500829), via G. Fattori 60, 90146 Palermo

- N 4"G.LEOPARDI"ME in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Messina, [Piazza Stella Maris, 98125](#), (C.F: 80006720835; pec: MEIC86200B@pec.istruzione.it)

nonché

nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA per il profilo assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico in cui il ricorrente risulta inserito, e per cui ha promosso domanda valida per gli anni 2024/2027, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso

AVVERSO

Il decreto di rigetto, n. cronol. 1514/2025 del 07/02/2025, pronunciato all'esito dell'udienza del 04/02/2025 dal Giudice dell'intestato Tribunale di Messina– Sezione Lavoro –, nella persona della Dott.ssa Roberta Rando, designato per la trattazione secondo ricorso ex art 700 cpc della causa n. R.G. 6581/2024

PROPONE RECLAMO

Per i seguenti

MOTIVI

1)Valutazione del servizio di leva militare con n. 6 punti per interruzione e sospensione dell' attività lavorativa per la necessità di svolgere altra attività in favore della nazione.

Con ricorso ex art 700 cpc. il sig. Schiavo Giovanni, chiedeva che venisse valutato il servizio militare di leva effettuato nel periodo dal DA MAGGIO 2001 A MARZO 2002, come da foglio di congedo illimitato che si produce (doc. 3) con 6 punti, nella domanda III fascia ATA presentata in data 16.06.2024 (**m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.12553819.16-06-2024.**) per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27, per il profilo professionale di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico.

Il ricorso veniva rigettato dal giudice del Lavoro del Tribunale di Messina con ordinanza del 07/02/2025.

Con il presente atto lo scrivente in epigrafe , come rappresentato e difeso, propone il reclamo , al fine di dichiarare il diritto di parte ricorrente di vedersi riconosciuta la valutazione da parte dell ' amministrazione resistente, di 6 punti per ogni anno di leva militare, secondo quanto disposto dal D.Lgs 297/1994, secondo cui *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*.

Il giudizio ha ad oggetto la domanda del sig Schiavo alla valutazione del servizio militare con numero 6 punti per ogni anno di leva militare , nella domanda per le graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27.

Con il rigetto, codesto tribunale non ha permesso tale valutazione affermando che la valutazione del servizio militare con 6 punti può essere effettuata solo nel caso di servizio di leva in corso di rapporto, il “servizio” che il dipendente sta prestando in favore dell’amministrazione scolastica in quanto quest’ultimo viene interrotto e sospeso per la necessità di svolgere altra attività in favore della nazione, mentre, sempre secondo quanto affermato in ordinanza *“nel caso in cui non sia prestato nel corso di rapporto di lavoro, il servizio di leva viene comunque riconosciuto nella stessa misura i cui viene riconosciuto ogni altro servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”*.

A tal proposito si rappresenta , che il ricorrente , nel periodo in cui ha svolto il suddetto servizio di leva militare non risultava disoccupato, (come si evince da estratto conto contributivo INPS).

Lo stesso infatti risultava regolarmente occupato, come apprendista presso la DITTA DI SCARFI’ SALVATORE MILLENIUM FASHION.

Il sig Schiavo , come risulta dall’estratto conto , ha pertanto dovuto nel periodo in cui è stato chiamato a svolgere il suddetto servizio, interrompere la suddetta attività lavorativa , in quanto svolgeva la professione di parrucchiere (in apprendistato) . Tale dato è facilmente evincibile dall’estratto contributivo allegato. Nel caso di specie dunque vi è stata , come dimostrato documentalmente , interruzione e sospensione dell’ attività lavorativa per la necessità di svolgere altra attività in favore della nazione.

2) Superamento da parte della giurisprudenza maggioritaria della differenziazione tra servizio di leva prestato in costanza di lavoro e non.

L’orientamento assunto in ordinanza, secondo cui deve essere operata una differenziazione , tra servizio prestato in costanza di rapporto lavorativo e servizio prestato non in costanza di rapporto lavorativo, che giustificherebbe la valutazione del servizio in maniera diversa è stato ampiamente superata dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.

Sul punto citiamo la Suprema Corte di Cassazione, che con ordinanza n.5679/2020, ha statuito che: *“il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera come anche dell’accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorso o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare ,perché illegittima, la previsione di rango regolamentare che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro”* (in senso analogo: Cass. Civ. nn. 33151/2021 e 36354/2021).

Avendo il superiore provvedimento natura legislativa, lo stesso non può che prevalere rispetto agli atti ministeriali avente mera natura regolamentare, pertanto al ricorrente, in applicazione dei sopra indicati principi, spetta il riconoscimento integrale del punteggio (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni) relativo al servizio di leva svolto.

Numerose peraltro sono le ulteriori pronunce giurisprudenziali che hanno sancito il diritto alla piena valutazione del servizio militare anche se prestato prima dell’impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Basti citare, sul punto, quanto affermato dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 7383/2022 e n. 7376/2022, secondo le quali il punteggio per l’anno di servizio militare deve essere valutato *interamente* , anche in assenza di un rapporto lavorativo già in essere per l’aspirante A.T.A., in quanto: *“Se si pone l’esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno di chi vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate”*.

Nello stesso senso si veda Consiglio di Stato, sentenze n. 1720/2022 e n. 3423/2022, secondo le quali *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti (...) il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili,*

ai fini della carriera, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”.

O ancora la recentissima pronuncia del Consiglio di Stato n.266 del 09.01.2023, con la quale si è ulteriormente ribadito il principio secondo il quale : *“il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria”.*

Inoltre, il 02/02/2024, il dm n. 50 /2021 e il decreto 9256 del 18.03.2021 stabilivano che *“la valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ata”* il servizio *“prestato in qualità di collaboratore scolastico in: a) scuole dell'infanzia statali..; b) scuole primarie statali; c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali; istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero; istituzioni conflittuali; per ogni anno: per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. È valutabile (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): punti 0,50”.* Lo stesso Dm 630/2017 precisa però che *“il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”.*

Il dm 50/2021, il decreto 18.03.2021 e i successivi atti regolamentari e dipartimentali sarebbero illegittimi e andrebbero disapplicati in quanto contrastano con l'art. 485 comma 7 d.lgs n. 297/94 che così dispone: *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quella di leva è valido a tutti gli effetti”.* L'art. 2050 d.lgs n. 66/2000, riguardante la valutazione del servizio militare e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione -

come titolo nei concorsi pubblici stabilisce poi, al comma 1 che “*i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici*” e al comma 2 che “*ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro*”. (**Trib Napoli R.G. 11939/2022**).

Inoltre sul punto, il Consiglio di Stato nella sentenza n° N 09864/2024 ha smentito la sentenza della Cassazione che affermava che: “*non è illegittimo il DM n.50/2021 (...) nella parte in cui attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di lavoro, un punteggio maggiore (...) rispetto al punteggio (...) che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto*” (Corte di Cassazione, sentenza n. 22432 dell'8 agosto 2024), sentenza citata dalla controparte. Il consiglio di Stato precisa che “*il servizio militare di leva non può ricevere un diverso trattamento a fini di carriera nell'amministrazione scolastica, quale titolo di servizio, a seconda che sia stato o meno prestato in costanza di rapporto, poiché una simile discriminazione non è ricavabile a livello legislativo né dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (artt. 485, comma 7, e 569, comma 3), né dal codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (art. 2050). Si aggiunge, precisano i giudici, che l'opposta tesi si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3, comma 1, della Costituzione; ed inoltre con la tutela per «la posizione di lavoro del cittadino» apprestata dal citato art. 52, comma 2, secondo periodo, della medesima Costituzione rispetto all'assolvimento degli obblighi di leva militare*”.

Sul punto la Corte D'appello di Roma con sentenza n 1658/2024 afferma che “*Il servizio obbligatorio reso nell'interesse della Nazione non deve determinare la perdita dell'utile valutazione del periodo a fini concorsuali e selettivi*” e che pertanto

“La sentenza impugnata, che non ha riconosciuto la generale valutabilità del servizio di leva ai sensi delle richiamate disposizioni, non ha ravvisato un contrasto tra l’art. 569 d.lgs. 297/1994, l’art. 2050 o.m. e la tabella A del DM 50/2021 e non ha disapplicato la norma regolamentare, non è dunque conforme a tali principi e va pertanto riformata”, così dichiarando “il diritto [del ricorrente] a ottenere la valutazione del servizio militare di leva non assolto in costanza di nomina con attribuzione di complessivi punti sei per anno a valere sulle graduatorie di istituto di terza fascia per il personale ATA valide per il triennio 2021/2024”.

In applicazione dei sopra indicati principi, pertanto, al ricorrente spetta il riconoscimento integrale del punteggio (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni) relativo al servizio di leva svolto.

Si rappresenta comunque , che anche laddove l’Ill.ma Autorità Adita , non volesse condividere l’orientamento maggioritario sopra richiamato, la stessa dovrà comunque tener conto del fatto che come rappresentato documentalmente , il ricorrente prestava attività lavorativa (tra l’altro attività di formazione , essendo stato assunto come apprendista) e ha dovuto interrompere la stessa , poiché richiamato a svolgere il servizio obbligatorio di leva nei confronti della nazione.

* * *

Per tutto quanto sopra esposto

C H I E D E

a Codesto Ecc.mo Collegio del Tribunale di Messina , Sez. Lavoro, anche con decreto inaudita altera parte o, in subordine, fissata l’udienza per la comparizione delle parti, l’accoglimento del presente reclamo e, in riforma del decreto cautelare emesso in data 07.02.2025

Voglia Ill.mo Tribunale sezione Lavoro, previa fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, accogliere le seguenti conclusioni :

- accertata, per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa, la fondatezza della domanda spiegata, disporre - *inaudita altera parte* ovvero previa comparizione delle parti - che il Ministero resistente provveda all'immediato aggiornamento delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico per la provincia di Messina, triennio 2025/25 - 2025/26 -2026/27, riconoscendo integralmente al ricorrente il punteggio (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni) relativo al servizio di leva prestato, preso atto che come dimostrato documentalmente, il sig. Schiavo nel periodo DA MAGGIO 2001 A MARZO 2002, ha dovuto interrompere l'attività lavorativa , per svolgere il servizio militare obbligatorio in favore della Nazione .
- Accertare e dichiarare la fondatezza della domanda spiegata, disporre - *inaudita altera parte* ovvero previa comparizione delle parti - che il Ministero resistente provveda all'immediato aggiornamento delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico per la provincia di Messina, triennio 2025/25 - 2025/26 -2026/27, riconoscendo integralmente al ricorrente il punteggio (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni) relativo al servizio di leva prestato, preso atto che come statuito da attuale giurisprudenza , nessuna discriminazione può essere operata nella valutazione del punteggio, tra chi interrompe l'attività lavorativa e chi viene chiamato alle armi e risulti disoccupato, preso atto che si configurerebbe una violazione dei principi costituzionali.
- condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio con distrazione ai sottoscritti procuratori, ivi compresi quella della fase cautelare
- Si allegano in copia i seguenti documenti:
 1. Procura alle liti;
 2. Ordinanza cautelare;
 3. Giurisprudenza citata
 4. Estratto conto contributivo Inps del ricorrente

DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Si dichiara che per la presente controversia, vertente in materia di pubblico impiego e di valore indeterminabile, viene pagato un contributo unificato pari a 259,00 €.

Salvo ogni altro diritto.

Si allegano i documenti indicati in premessa oltre a giurisprudenza favorevole, anche di Codesto Tribunale.

Messina, lì 20/02/2025

Avv. Giuseppa Marabello

Avv. Michela Pandolfino

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei contro interessati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

I sottoscritti Avv.ti Giuseppa Marabello e Michela Pandolfino , considerata la numerosità dei litisconsorti interessati, considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti gli ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; considerato ,altresì ,che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per il ricorrente, formula espressa

istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge , ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA per il profilo assistente amministrativo, assistente tecnico

e collaboratore scolastico in cui il ricorrente risulta inserito che in virtù dell'inserimento "pleno iure" del ricorrente nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, valide per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27 e seguenti, che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio del ricorrente, attraverso la pubblicazione sul sito web

istituzionale del MIUR. http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami-proclami_/2 ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero 26 di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso ;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come "tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA per il profilo assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico in cui il ricorrente risulta inserito che in virtù dell'inserimento "pleno iure" del ricorrente nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, valide per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27, che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio del ricorrente;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Messina 20 Febbraio 2025

Avv Giuseppa Marabello

Avv. Michela Pandolfino

